Informativa riguardante la direttiva europea sui diritti degli azionisti (SRD II) in relazione alla libera prestazione da parte della Banca dei propri servizi di Deposito e Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari in Italia

La presente informativa costituisce parte integrante dell'Informativa riguardante la direttiva europea sui diritti degli azionisti e prevede disposizioni specifiche per lo svolgimento da parte della Banca dei propri servizi di Deposito e Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari in regime di libera prestazione in Italia.

Con Provvedimento congiunto del 10 ottobre 2022, Banca d'Italia e Consob (le "Autorità) hanno modificato il provvedimento unico sul post trading del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata» (il "**Provvedimento Unico**").

L'intervento regolamentare si è reso necessario al fine di adeguare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (SRD 2) e al relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

In particolare, con le modifiche al Provvedimento Unico, le Autorità hanno proceduto a una complessiva revisione delle disposizioni del Provvedimento Unico in materia di:

- identificazione degli azionisti;
- trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti in vista di una piena conformazione al dettato europeo.

Le modifiche normative sono entrate in vigore il 18 gennaio 2023.

In considerazione delle citate modifiche, si riportano di seguito le nuove disposizioni applicabili al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari prestati dalla Banca in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.

Identificazione degli azionisti

1. Il Cliente è consapevole che la Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 duodecies, del d.lgs. 58/1998 ("TUF"), è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di società italiane quotate, ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, in caso di richiesta da parte dell'emittente o da soggetto da questo designato.

2. Il Cliente è, inoltre, informato che qualora sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5 (zerovirgolacinque)% del capitale sociale con diritto di voto, registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza, entro 5 giorni dalla pubblicazione di una istanza di identificazione, tutti gli intermediari che tengono i conti sui quali siano registrate azioni in misura inferiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di identificazione di ci al precedente comma 1.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 83 duodecies, comma 2-bis, del TUF, il Cliente è consapevole che la Banca è tenuta a comunicare i dati identificativi dei clienti titolari di azioni di emittenti aventi sede legale in uno stato membro dell'UE, ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea, che detengono azioni in misura superiore alla soglia di rilevanza del capitale sociale con diritto di voto prevista da ogni Stato membro, in caso di richiesta da parte dell'emittente o da soggetto da questo designato.

Ai soli fini delle disposizioni contenute nel Provvedimento Unico:

Il Cliente dichiara di essere informato che la Banca in conformità all'art. 48 del Provvedimento Unico è tenuta a comunicare:

I. i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata su richiesta dell'emittente;

II. i dati identificativi dei Clienti titolari di obbligazioni laddove tale facoltà sia presente nel regolamento del prestito, su richiesta dell'emittente;

III. i dati identificativi dei titolari di quote di fondi di investimento quotati a fronte di richieste avanzate da società di gestione del risparmio italiane.

È fatta salva la possibilità per i Clienti, titolari delle obbligazioni, di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

Trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni

1. La Banca, secondo quanto previsto dall'art. 40-bis del Provvedimento Unico, trasmette senza ritardo al Cliente titolare di azioni tutte le informazioni che l'emittente è tenuto, a norma di legge o regolamento, a fornire all'azionista per consentire a quest'ultimo di esercitare i propri diritti.

2. In particolare, la Banca comunica al Cliente le informazioni ricevute dall'emittente per il tramite del depositario centrale, relative agli eventi societari di cui all'art. 40-bis, comma 2, del Provvedimento Unico. La Banca è tenuta a comunicare le informazioni riguardanti l'evento societario entro la giornata operativa in cui le ha ricevute, oppure se le ha ricevute dopo le ore 16.00 della giornata operativa, la Banca le trasmette al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.

3. Al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi imposti dalla citata normativa, il Cliente, e comunque anche nel suo proprio interesse al fine di avere accesso in tempo utile alle informazioni, è necessario che fornisca alla Banca almeno uno strumento di contatto rapido quale indirizzo di posta elettronica o numero di cellulare.

4. È fatto salvo il diritto del Cliente, dandone comunicazione alla Banca, di rinunciare a ricevere le predette informazioni.

Disposizioni specifiche in materia di SRD II applicabili alla Banca con funzioni di custodia e amministrazione dei titoli nell'ambito dei mandati di gestione di portafogli

Con espresso riferimento alle funzioni di Banca Depositaria esercitate dalla Banca per effetto di apposito incarico conferito nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale, la Banca, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi Provvedimento Unico, è il soggetto deputato all'adempimento degli obblighi in materia di identificazione degli azionisti nonché di trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni, come previsti dalla SRD II e dal Provvedimento Unico. Gli effettivi obblighi di trasmissione delle informazioni nei confronti del Cliente da parte della Banca verranno definiti sulla base dell'estensione delle singole deleghe gestorie e in considerazione di quanto pattuito tra il Cliente e il gestore in materia di esercizio dei diritti sociali.

Al riguardo, la Banca, salvo diversa comunicazione da parte del Cliente, nella sua qualità di intermediario ultimo:

A. Con riferimento agli obblighi in materia di identificazione degli azionisti

1. Fornisce senza indugio all'emittente, o al soggetto da questi designato, che abbia fatto richiesta di identificazione degli azionisti ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF, i dati richiesti secondo il formato della Tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali risultino registrate, in conformità alle proprie scritture contabili e tenendo conto della soglia di rilevanza prevista dall'articolo 83-duodecies, comma 1, del TUF, azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta, secondo quanto previsto dalla Tabella 1, sezione A, punto 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

B. Con riferimento agli obblighi di trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 4, del Provvedimento Unico, trasmette al Cliente titolare di azioni, le informazioni riguardanti gli eventi societari ricevute dall'emittente e dagli ulteriori intermediari per consentire al Cliente azionista di esercitare i propri diritti relativi alle azioni.

2. La Banca trasmette le informazioni ricevute dall'emittente e dai precedenti intermediari riguardanti l'evento societario entro la giornata operativa in cui le ha ricevute, oppure se le ha ricevute dopo le ore 16.00 della giornata operativa, la Banca le trasmette al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva

3. È fatto salvo il diritto del Cliente, dandone comunicazione alla Banca, di rinunciare a ricevere le predette informazioni.